

DOCUMENTI INEDITI

Non accludo qui i seguenti 8 documenti sulla storia del Reclusorio, perché editi in F. M. MIRABELLA, *Sul Reclusorio delle Donne Riparate di Alcamo e altre note storiche*, Alcamo, Sarograf, 1981:

1) Fondazione della Casa delle Riparate (atto del 24 aprile 1647 in not. Giuseppe Lombardo): pp. 41-42;

2) Istanza delle Riparate al procuratore del Conte di Modica e Signore di Alcamo, per la concessione di un terreno (7 marzo 1689): pp. 42-43;

3) Concessione del suddetto terreno alle Riparate, da parte dei Giurati (atto del 10 luglio 1689 in not. Stefano De Blasi): p. 44;

4) Conferma della concessione, da parte del Consiglio Patrimoniale del Regno (3 agosto 1689): pp. 44-46;

5) Ratifica da parte degli eredi (per atto del 9 febbraio 1691 in not. Gaspare Cinquerughi) della donazione di case fatta dal sac. Lazio alla chiesa dell'Angelo Custode il 30 gennaio 1659: pp. 46-50: riporto qui integralmente l'atto, nella mia traduzione dal testo latino (consultato nell'archivio di Stato di Trapani), poiché nel testo edito nella citata opera del Mirabella si riscontrano sia omissioni di importanti brani con travisamento del significato di alcune frasi, sia vari refusi tipografici;

6) Donazione, da parte del Lazio, di un tenimento di case alla nipote Antonina Lo Burgio (atto del 16 settembre 1686 in not. Angelo Lo Cascio): pp. 51-52;

7) Donazione, da parte di Antonina Lo Burgio, del suddetto tenimento di case alla chiesa dell'Angelo Custode (atto del 26 agosto 1697 in not. A. Lo Cascio): pp. 55-57;

8) Brano del testamento con cui D.^a Maria Perna lascia il "fruttato di tutti i beni e rendite ereditarie" alla Superiora e ai Deputati del Reclusorio (atto del not. Giacomo Fazio): pp. 57-58.

Dei 42 documenti, qui accolti, solo i primi 2 sono stati da me pubblicati nel 1980. Quello col n. 4 è stato edito imperfetto e incompleto nell'opera del Mirabella. Gli altri 39 sono inediti.

1. Contratto di obbligazione di Pietro Urbano e Leonardo Maida con Antonina Lo Burgio, sull'esecuzione di una cornice per il quadro dell'Angelo Custode nell'omonima chiesa (10 luglio 1673)

Die decimo Julij undecimae Inditionis
Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Tertio

Magister Petrus Urbano et Magister Leonardus Maijda, mihi notario cogniti, coram nobis in solidum se obligantes et stipulantes, sponte se obligaverunt et obligant Antoninae Lo Burgio, absentis, me notario pro ea stipulante, ut dicitur, *farcì una Cornice per lo quatro del Glorioso Angelo Custode esistenti nella Chiesa del Angelo Custode e farla senza iunta, bona, magistralmente, di quella larghezza e di quello proprio intaglio, modo e forma che è fatta la Cornice del quatro del Glorioso Santo Thomaso d'Aquino, esistente dentro la Chiesa del Convento di Santo Domenico di questa Città d'Alcamo, con l'attratto e mastria di essi obligati in solidum come sopra*. Quam consignare promiserunt in solidum ut supra eique (se) obligant dictae Lo Burgio, me notario pro ea stipulante, positam et assettatam in dicto quatro, intus dictam Venerabilem Ecclesiam per totum praesentem Mensis Julij. In pace etc.

Pro magisterio et praetio unciarum duarum et tarenorum 12 ponderis generalis, ex pacto et accordo inter eos, de quo quidem solido dicti obligati, in solidum ut supra, dixerunt et fatentur se ha-

buisse et recepisce a dicta de Burgio, me notario pro ea stipulante, unciam unam et tarenos duodecim in pecunia de contanti, per manus Reverendi Sacerdotis Domini Francisci de Latio, pro ea ut supra et solventis de suis proprijs pecunijs. Et aliam unciam unam dictus de Latio, proprio suo nomine, dare et solvere promisit et se obligavit et obligat dictis obligatis, in solidum ut supra stipulantibus, statim assittata che sarà detta Cornice in dicto quatro, hic Alcami in pecunia.

Quae omnia etc.

Testes Reverendus Vincentius Fontana et D. D.^r Petrus de Simuni.

**2. Consegna della cornice da parte di Urbano e Maida e saldo del loro pagamento
(23 luglio 1673)**

Die vigesimo tertio Julij Undecimae Inditionis
Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Tertio

Praefati Magister Petrus Urbano et Magister Leonardus Maijda in proximo contractu nominati et cogniti, coram nobis, sponte dixerunt et fatentur habuisse et recepisce a praefata Antonina lo Burgio in eo etiam nominata, absente me notario pro ea stipulante, unciam unam ponderis generalis in pecunia de contanti. Et est ad complementum praetij praefatae Cornicis consignatae et promissae vigore proximi contractus ad quem etc.

Juraverunt etc.

Unde etc.

Testes Vincentius Lo Nobili et Don Antoninus Lombardo.

(Dal bastardello degli anni 1672-73 del not. Giovan Pietro Lombardo).

**3. Ratifica e omologazione della fondazione della chiesa e del beneficio del S. Angelo Custode,
compiute dagli eredi del fondatore Reverendo Sacerdote D. Francesco Lazio di Vincenzo,
con atto del 9 Febbraio 1691 presso il not. Gaspare Cinquerughi
(da me tradotto dal latino dell'originale, conservato nell'archivio di Stato di Trapani)**

“Gesù Maria Giuseppe
9 febbraio 14^a Indizione 1691

Essendo stato nella città di Trapani e negli atti di Not. Giuseppe De Blasi della stessa città fatto e pubblicato un contratto del seguente tenore sotto trascritto, cioè:

30 Gennaio 12^a Ind. 1659.

Siccome il Sac. D. Francesco Lazio della Città di Alcamo, per la troppa devozione che sempre ha avuto ed ha verso il Santo Angelo Custode intende, ottenuta prima la licenza e il permesso dell' Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Signor Vescovo di Mazara, in servizio dell' Onnipotente Dio e per la salvezza delle anime, sotto ordine e titolo del detto Angelo Custode, costruire e fabbricare una Chiesa in certe sue case al presente dirute, esistenti in detta Città di Alcamo e nel centro della detta Città dal detto Lazio al detto effetto comprate, site e poste nella detta Città di Alcamo e in contrada della Loggia e

nella strada grande, per come è detta "della Cursa", presso le case di Don Giuseppe Triolo Barone di Sant'Anna da una parte, presso le case del medico Francesco de Bernardo (*dall'altra e*) presso tre strade pubbliche, ossia una dalla parte d'Oriente, un'altra da Mezzogiorno e una terza dalla parte d'Occidente, e per altri confini; e perciò lo stesso Lazio, per decoro e ornamento della detta Chiesa, che da lui dovrà fabbricarsi, e per l'anima sua e per il perdono dei suoi peccati, stabilì fondare in essa il sotto descritto beneficio di giurepatronato, di costituire il beneficiario per la celebrazione di una Messa quotidiana in detta Chiesa da fabbricarsi, per tutti i futuri tempi all'infinito e in perpetuo, secondo l'intenzione dello stesso Lazio, e per detta ragione della detta Chiesa che dovrà costruirsi, dotare e assegnare i sotto descritti luoghi, con le sotto descritte clausole e condizioni fatte e altre più sotto da esprimere e dichiarare, e perciò lo stesso Lazio addivene al sotto descritto atto, nel modo e nella forma come sotto (*si dirà*). Pertanto oggi, nell'anzidetto giorno premesso, il già citato Sacerdote Lazio, della Città di Alcamo e al presente trovatosi qui a Trapani, noto a me notaio, dinanzi a noi, volendo per la sua anima e perdono dei suoi peccati costruire, fare e fondare il sotto descritto beneficio di giurepatronato in detta Chiesa del S. Angelo Custode, da fabbricare e costruire presto per la celebrazione di una Messa quotidiana nel modo e nella forma seguenti, riservatesi prima la licenza e la benedizione dell'Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Vescovo di Mazara, sotto la qual licenza e benedizione s'intende che sia fondato il presente beneficio di giurepatronato, in forza del presente atto e in ogni miglior modo, via, diritto e forma, e quanto meglio si è potuto e si può fare secondo la forma dei Sacri Canonì, spontaneamente dotò e dota detta Chiesa, da fabbricarsi e costruirsi presto dallo stesso Lazio, in detta Città di Alcamo e nelle case dirute sopra dichiarate, ai sotto descritti luoghi e sotto i luoghi da dichiarare più sotto, e a questo titolo di beneficio e di giurepatronato, che varranno e dureranno per tutti i futuri tempi, nel modo come sopra il predetto Sacerdote D. Francesco Lazio, per sé e i suoi, a titolo di dotazione vera, semplice e irrevocabile tra i vivi, e a titolo di dotazione del detto beneficio, ha dato e dà e ha donato e dona alla detta Chiesa del Santo Angelo Custode, da fabbricare e costruire presto, e per essa dunque allo stesso Don Francesco Lazio, primo beneficiario vita natural durante dello stesso Lazio e, lui morto, ad altri beneficiari, una o più volte da eleggersi, presentarsi e nominarsi dallo stesso Lazio e suoi eredi e successori come sotto, da doversi da me notaio, per detta Chiesa e detti beneficiari all'infinito e in perpetuo, legittimamente stipulare e ricevere i sotto descritti luoghi, cioè:

Innanzitutto, un terreno con sommacco, terre libere, alberi, e altro in esso esistenti, sito in territorio della detta Città di Alcamo e sul monte Bonifato, presso il podere di Mastro Giuseppe Rappa da una parte e presso la vigna dello stesso Lazio dall'altra e altri confini, cioè lo stesso terreno acquistato, da parte dello stesso Lazio, dai fratelli Lorenzo e Vincenzo Lazio per contratto celebrato agli atti del notaio Francesco Brusca da Palermo, per come appare alla data del 10 Maggio 1638 prossimo passato, a suo luogo.

Inoltre, un altro terreno con sommacco, alberi e altro in esso esistenti, sito e posto in territorio della detta Città di Alcamo, nel feudo di Costa e in contrada "delli Marugi", accanto al terreno che fu un tempo di Donna Antonina Lazio e al presente è dello stesso Don Francesco da una parte, accanto al terreno un tempo di Mastro Vito Pianelli e al presente dello stesso D. Francesco Lazio dall'altra e (*che ha*) altri confini, cioè quello stesso terreno al detto Don Francesco, venduto da parte di Paola Pianelli per contratto agli atti del notaio Vincenzo Brusca, per come appare alla data del 6 Luglio 9^a Indizione 1641 prossimo passato, a suo luogo. Terreni tutti franchi da ipoteche ecc.

Concesse il predetto Lazio donatore e fondatore, per sé e i suoi, i detti luoghi, più sopra dotati e donati, con tutti i diritti e loro pertinenze, a nome e patronato della detta Chiesa dell'Angelo Custode, da fabbricarsi e costruirsi presto dallo stesso Lazio, primo beneficiario degli altri beneficiari da eleggersi come sopra (*si è detto*) da me notaio, per essi stipulante e contraente per detta Chiesa del-

l'Angelo Custode da edificarsi e costruirsi presto e, per essa, il detto Lazio, primo beneficiario e altri beneficiari, da eleggersi, nominarsi e presentarsi nel beneficio predetto sotto i detti luoghi sopra dotati e donati con tutti i diritti e loro pertinenze restanti e d'ora in poi derivanti col tenere, possedere e non vendere né alienare.

Promise il detto Lazio, fondatore e primo beneficiario della detta Chiesa del Santo Angelo Custode, da fabbricarsi e costruirsi presto e, per essa, allo stesso Lazio, primo beneficiario e agli altri futuri beneficiari, da eleggersi e nominarsi da me notaio, per essi stipulante legittimamente nei e sui detti luoghi più sopra dotati e donati con tutti i loro diritti, non interferendovi alcuna lite o questione, per sé e i suoi, legittimamente difendere i detti luoghi, più sopra dotati e donati, da ogni molesta e litigiosa persona e da ogni tentativo di evizione ecc.

E se in qualche tempo venturo ecc.

Per necessità tuttavia di lodare ecc.

Sicché, in ogni e qualunque caso di qualsivoglia evizione, lite o semplice molestia, che in qualche modo avvenga o interferisca per istanza di qualsivoglia persona per qualsiasi causa o negozio nei e sui luoghi più sopra dotati, donati ed assegnati per come al presente, in tal medesimo caso si possa, ad istanza dei predetti futuri beneficiari, da eleggersi come sopra e presentarsi nel predetto beneficio per detto Lazio fondatore e suoi coeredi, procedere tanto per quella somma e quantità per la quale avverrà la lite e la predetta molestia, quanto per tutti i danni, interessi e spese, con patto di non opporsi, per come più sotto si asserisce nei sotto descritti patti, clausole, condizioni, disposizioni ed altro, da dichiararsi più appresso, sotto i quali e sotto i precedenti fu dallo stesso Sacerdote D. Francesco Lazio addivenuto al presente (*atto*), altrimenti per niente affatto sarebbe addivenuto, e per l'intelligenza dei patti e per l'osservanza della nuova prammatica, (*e cioè*) per esprimersi in lingua volgare:

“Et primo che, durante la vita di detto di Lazio, Fundatore e primo Beneficiario esso stesso eletto di detta Chiesa fabricanda, delli frutti, introiti et gabelli delli sudetti Lochi di sopra dotati et assignati, ne sia vero Padrone e Signore, e di quelli possa disporre a sua libera volontà, e di quelli non abbia a dare conto veruno, ma che detti frutti durante la sua vita si intendano acquistati dal detto di Lazio primo Beneficiario et non altrimenti né in altro modo. E più che il Jus Patronato di eleggere alli Beneficiari nel detto Beneficio spetta et abbia da spettare al detto di Lazio Fundatore e suoi Eredi e Successori.

Itaché nella elezione di tali Beneficiari, per li suoi Eredi eligendi, sempre sia preferito il più stretto in grado di detto di Lazio, et concurrendo più (eligendi) in uguale grado, sia preferito lo più povero, di buona vita et fama, et lodevoli costumi, et non ci essendo Parenti di detto di Lazio, possano detti Eredi eleggere e nominare in Beneficiario del detto Beneficio Persona a loro benvista di detta Città di Alcamo, pure di buona vita, fama e costumi, con il quale Beneficio possano detti Beneficiari ordinarsi ed ascendere all'Ordini Sacri.

*E più dispone e comanda il detto di Lazio Fundatore che li frutti, introiti e gabelle delli sudetti Lochi di sopra dotati et assignati s'intendano e siano acquistati alli detti Beneficiari futuri eligendi e nominandi con clausole e condizioni che li detti Beneficiari futuri delli sudetti frutti di detti Lochi siano e debbano appropriare in se stessi la solita elemosina per celebrazione di una Messa quotidiana in infinitum et in perpetuum; (i) quali detti Beneficiari futuri siano tenuti et obligati celebrare o far celebrare in detta Chiesa dell'Angelo Custode nuovamente (**ossia presto**) da fabbricarsi in detta Città d'Alcamo ad intenzione e per l'anima e remissione de' peccati del detto di Lazio e, con detto carico della celebrazione della sudetta Messa quotidiana, s'intenda e sia fundato il predetto Beneficio e Jus Patronato, e non altrimenti né in altro modo.*

Ed il rimanente delli frutti, introiti e gabelle ogn'anno in infinitum et in perpetuum delli detti Lo-

chi di sopra locati ed assegnati, levata prima ogni anno la sudetta elemosina per la celebrazione di detta Messa quotidiana, s'intenda e sia acquistata alla sudetta Chiesa, fabricanda sotto titolo dell'Angelo Custode, con clausole e condizioni che li Beneficiali di detta Chiesa fabricanda dello restante di frutti d'ogni anno non si possa servire né quelli pigliarsi, ma che detti Beneficiali eligendi e presentandi in detto Beneficio, dopo la morte di esso di Lazio Fundatore e primo Beneficiale eletto come sopra, nec non l'Eredi del detto di Lazio, congiunti e non divisi, abbiano e debbiano eligere una Persona degna ed a loro benvista Depositario dello restante delli sudetti frutti, introiti e proventi e gabelli delli sudetti Luoghi di sopra dotati ed assegnati, tante volte quante volte sarà necessario di tale elezione di Depositario, in potere del quale abbiano di stare li rimanenti di detti frutti delli sudetti Lochi e da potere di detto Depositario non si possano muovere, né quelli, detto Depositario eligendo, possa pagare al detto Beneficiale se non ad effetto con quelli comprarvi e farvi tanti giogali ed altri così necessarj per servizio della detta Chiesa, e benvisti e placibili alli detti Beneficiali di essa, e così in infinitum et in perpetuum si abbia da operare. Itaché il detto Beneficiale che allora sarà, ed il detto Depositario abbiano da tenere il libro **(di conti)** separato **(da ogni altro)**, per potersi, levata la detta elemosina per celebrazione della sudetta Messa quotidiana, verificati li rimanenti di li detti frutti ed espensioni che con essi si farà, far compra di giogali ed altri per servizio di detta Chiesa e benvisti alli Beneficiali sudetti, e non altrimenti.

E più procede di patto che detto di Lazio, volendo fare un Recettaculo di Donne atte alla detta Chiesa fabricanda, che allora li detti Lochi di sopra dichiarati ed espressati, una con tutti li benefatti per esso di Lazio da farsi e che allora si ritrovassero fatti una con tutti ragioni e pertinentij suoi universi, s'intendano e siano acquistati ipso facto a detto Recettaculo ex nunc pro tunc et e contractu, et il detto di Lazio li dona et assegna per titolo di Donazione irrevocabile alle sudette Donne che si recetteranno in detta Chiesa e per quello tempo che staranno recettate, io, come Notaro e Persona publica legittimamente stipulando per dette Donne recettande, con carico però che delli frutti di detti Lochi, **(in)** primo loco se ne debbia pagare alli Beneficiali futuri la solita elemosina per celebrazione della detta Messa quotidiana, da celebrarsi in detta Chiesa in infinito ed in perpetuo, ed il rimanente delli frutti ogni anno si abbiano e debbano impiegare, e fare giogali ed altri spesi necessarj per servizij e decoro di detta Chiesa, e non vi essendo necessità di detti giogali e spesi necessarj per detta Chiesa, in tal caso il rimanente di detti frutti si debba impiegare in servizio della sudetta Casa, seu Recettacolo, come supra fabricanda e non altrimenti. Ad habendum ex nunc pro tunc et e contractu etc. E finalmente il presente atto e fundazione del presente Beneficio abbia forza, seguita prima la Licenza e Benedizione dell' Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Monsignor Vescovo di Mazara, e concessa per sue lettere la Licenza di poter fabricar la detta Chiesa sotto titolo e nome dell'Angelo Custode, e spedite le Bolle del presente Beneficio, altrimenti detto Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Vescovo di Mazara non volendo concedere detta Licenza di fabricare detta Chiesa né spedire le dette lettere, la presente fundazione e tutti e singoli **(patti)** nel presente contratto s'intendano come se mai fossero stati fatti, giacché sotto la detta Licenza e Benedizione **(il di Lazio)** è addivenuto al presente **(atto)**, e non altrimenti né in altro modo”.

Promise il detto di Lazio, Fondatore per sé e suoi successori di detta Chiesa da fabbricarsi, e per essa allo stesso Lazio, primo Beneficiale e ad altri Beneficiali da eleggersi e nominarsi e ad altre Persone nei casi predetti più sopra dichiarati, essendo io Notaio legittimamente stipulante, la detta dote e fundazione del detto Beneficio, e di avere per fermi, graditi e ratificati tutti e singoli oggetti contrattati, stabiliti, graditi e fermati nel presente contratto, e di non vanificarli né revocarli con quei diritti, ragioni, capitoli e cause conseguenti per come si suole vanificare e revocare una donazione, avendo un venditore osservata la licenza, per come *(si suole)* sulle donazioni da revocarsi sotto queste *(clausole)* pubblicate.

E si compia il rito e si esegua soprattutto sui beni sui quali possa mutarsi qualcosa a semplice istanza e a favore di chi l'ordina.

E osservare le predette (*clausole*) ecc.

Giurò ecc.

Onde ecc.

Testimoni: Dottore in ambe le leggi Sacerdote D. Giacomo Petiragnes, Nicolò Ferro e Tommaso Pagano.

Io sacerdote D. Francesco di Lazio confermo come sopra”.

Dagli atti di me Notaio Giuseppe De Blasi di Trapani.

Salvo il riscontro ecc.

Alle quali cose ecc.

E stando così la fondazione del predetto Beneficio, volendo ora i sotto citati eredi universali del detto defunto Reverendo Sacerdote D. Francesco di Lazio del fu Vincenzo accettare, approvare e ratificare - considerata la loro grandissima devozione che hanno verso la detta Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode, attualmente edificata - la detta dotazione e assegnazione dei detti luoghi, con tutte le cose come sopra situate e delimitate, e la fondazione del predetto Beneficio, fatta dal detto defunto Lazio, per la detta Venerabile Chiesa, fu perciò da detti eredi universali, coi detti e sotto citati nomi e rinunzianti agli oggetti sotto citati, per mezzo del presente atto di accettazione e approvazione della detta donazione dei detti luoghi e di fondazione del detto Beneficio, nel modo e nella forma con cui i sotto citati rinunzianti ecc.

Da ciò segue che oggi, nel giorno predetto, Antonina Lo Burgio, Petronilla Varvaro vedova del defunto Valentino Varvaro, Angela Montana moglie di M.^{ro} Nicolò Montana e il detto M.^{ro} Nicolò Montana quale marito della detta Angela, Maria Scuderi vedova del defunto Vincenzo Scuderi, Rosalia la Galia vedova del defunto Giuseppe Galia, Anna Licitra moglie di Domenico Licitra e il detto Domenico quale marito della detta Anna, e Maria Lazio vedova del defunto Francesco Lazio, intervenendo a queste (*formalità di legge*) cioè la detta Maria come tutrice di Francesca Lazio, figlia legittima e naturale di lei e del detto defunto Francesco, e le dette Petronilla, Angela, Maria, Rosalia, Anna e Francesca come eredi del fu Pietro di Lazio, già loro padre e zio paterno, da me Notaio conosciute, dinanzi a noi e anche intervenendo a queste (*formalità di legge*) tutte le predette nominate Persone, come col titolo comune così con quello delegato a nome di Mariano Lo Burgio, fratello della detta Antonina, e di Francesco e Vincenza Guzzetta consorti, e della fu Vincenza, sorella e zia materna delle dette Persone assenti, dalle quali, per fare ciò, dissero di aver avuto e avere il consenso anche di ognuno di essi, con i propri nomi e solidalmente con le sotto scritte rinunzie, come più sotto ritualmente promisero e promettono secondo la forma del rito della Magna Regia Curia.

E questo M.^{ro} Francesco e i detti coniugi Guzzetta, e ciascuno di essi entro il termine di un mese da enumerarsi e a decorrere di seguito (*a questo atto*), ratificheranno e accetteranno il presente contratto e tutte e singole cose in esso contenute e dichiarate come più avanti (*si dirà*) - (*così*) come ciascuno di essi (*le*) ratificherà, accetterà, approverà e integralmente confermerà - sia per sé che per i loro successori, con le dette e sottoscritte rinunzie, e solidalmente come sopra si contenteranno - e ciascuno di loro si contenterà - della sottoscritta accettazione, approvazione e assunzione della detta dotazione dei detti luoghi e della detta fondazione del detto Beneficio, come sopra fondato dal detto defunto D. Francesco Lazio, fondato entro la detta Chiesa del Santo Angelo Custode, e di tutte le cose e delle altre poste e dichiarate nel presente contratto ed espresse secondo il suo svolgimento,

contenuto e tenore più perfetto per l'esattezza, riferendosi ai singoli le singole cose; e ciò concesso per atto pubblico o molte (*altre*) in margine del presente contratto per mano di qualunque pubblico notaio con le debite solennità con cui si addice che sia stilato e corroborato. Altrimenti, sotto queste pubbliche condizioni accedendo e intervenendo a queste (*formalità legali*) tutte le predette nominate Persone, tanto come eredi universali del detto defunto Don Francesco Lazio in virtù dell'inventario fatto e celebrato agli atti del Notaio Stefano De Blasi, alcamese, il 5 Settembre 12^a Indizione 1688 prossimo passato.

A ciò, e coi nomi propri di esse e di ciascuna di esse, e solidalmente obbligandosi e volendo per sé e prima volendo, le dette donne, palesate e informate da me Notaio sottoscritto, obbligandosi col beneficio di legge e d'inventario nelle persone e nei propri beni, rispettivamente, oltre ai loro mariti, ereditari solidalmente e in proprio, e col beneficio del senatoconsulto per la solenne consuetudine di Palermo, e con ogni ausilio delle leggi, e coi detti nomi, e sotto la detta considerazione di promessa, e solidalmente come sopra, spontaneamente in virtù del presente atto, per esse e per i loro successori, ratificarono e ratificano, accettarono e accettano, lodarono e lodano, approvarono e approvano, e integralmente confermarono e confermano il preinserito contratto di dotazione e dei luoghi (*donati*) e della fondazione del detto Beneficio, celebrato nei detti atti del trapanese Notaio De Blasi di cui sopra, e tutte e singole cose in quel contratto dichiarate ed espresse e da me Notaio sottoscritto lette e dichiarate.

E ciascuna di esse per sé e suoi successori ratificò e ratifica, accettò e accetta, lodò e loda, approvò e approva, e integralmente confermò e conferma, e coi detti nomi e con la detta considerazione di promessa per le rinunzie, e in solido come sopra, per sé e propri successori, si contentarono e si contentano, e ciascuna di esse si contentò e si contenta (*e*) del detto contratto di dotazione dei detti luoghi e della predetta fondazione del detto Beneficio fondato entro la detta Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode, e di tutte e singole altre cose (*che si trovano*) in detto precitato superiore contratto, inserito nei detti atti del trapanese Notaio De Blasi, al giorno di cui sopra contratte, dichiarate ed espresse secondo il loro svolgimento, contenuto e tenore più perfetto per l'esattezza, a sé riferendo e non altrimenti riferendo.

E stante la ratifica e il sostegno, per opera di detti eredi universali, della predetta fondazione del detto Beneficio e dotatorio dei detti luoghi, fatta dal detto defunto di Lazio e dai propri e detti eredi alla detta Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode come sopra, e nel modo come sopra dichiarato, dalla detta Antonina Lo Burgio, vergine nubile di questa Città di Alcamo, a me Notaio nota, che sta dinanzi a noi (*quale una*) tra le eredi universali del detto defunto Sacerdote D.^o Francesco Lazio, come assegnataria del sotto citato tenimento di case della detta di Burgio, assegnato per detti coeredi universali del detto defunto di Lazio, nel contratto di approvazione dei detti (*coeredi*) e della vendita dei luoghi e delle "chiuse" del sommacco, vendute dai detti coeredi universali coi propri e detti nomi e dalla detta Antonina, che è qui, (*quale una*) dei detti coeredi universali del Rev. Sacerdote D.^o Francesco, presenti, con atto fatto e celebrato di me sottoscritto Notaio, oggi poco prima, avendo nel suo animo un grande amore e una straordinaria affezione e devozione verso la detta Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode, volendo che questo così grande amore e così grande devozione non passassero senz'essere compensati con quella donazione che si dice mera, pura, semplice e irrevocabile tra i vivi, da valere in perpetuo e da durare tuttavia per i sotto citati patti, clausole, cautele e condizioni riservate come sopra e per altre cose sotto scritte e da dichiararsi, sotto le quali e quelle precedenti e intermedie si addivenne dalla detta lo Burgio alla presente donazione. Diversamente non si sarebbe affatto addivenuto, e non altrimenti ecc.

Spontaneamente, per sé e suoi successori, col titolo della predetta donazione irrevocabile tra i vivi, donò e dona e col titolo e per causa della stessa donazione irrevocabile tra i vivi, e con ogni altra li-

cenza di mandato concesse e concede alla detta Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode, stipulando io notaio e ricevendolo come pubblico ufficiale, un tenimento di case, consistenti in più corpi e membri terrani e solerati, con cisterna, pozzo d'acque e altre cose in esso esistenti, denominato "la Potiella", confinante presso la detta Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode da una parte, presso le case di Laurea de Bernardo dall'altra, con entrata e uscita per la strada pubblica da mezzogiorno e altri confini.

Tutto il detto tenimento di case con tutte le cose dette più sopra ecc.

Giurò ecc.

Stabili ecc.

Per avere per detta Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode, essendo io Notaio per essa stipulante e ricevente detto tenimento di case, con tutte le cose come sopra donato, al giorno della morte della detta lo Burgio e d'ora in poi da tenersi e possedersi come bene da fruire e godere. Cedendo pertanto, e in tutto, il tenimento, presente la detta Burgio donante per sé e i suoi alla detta Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode, io Notaio stipulante e ricevente per essa tutti e singoli diritti e tutti gli atti, ragioni e cause reali e personali che ebbe, aveva e ha, e promette e spera avere che sia come in futuro spera con detto tenimento di case e con altre cose come sopra donato ecc.

I patti, le clausole, le condizioni, le riserve e altro di cui più sopra si è fatta menzione sono cioè "Et primo etc.", di patto.

Promise pubblicamente e solennemente la detta donante per sé e suoi successori, essendo io Notaio presente e stipulante, la presente donazione alla Venerabile Chiesa del Santo Angelo Custode - e tutte e singole le cose anzidette e sotto ratificate, gradite, ferme e approvate - ritenere ratificate, gradite, e ferme in ogni evento, in pace e in guerra, ecc., e di non revocarle in alcun tempo futuro, in alcuni casi in cui le donazioni sogliono essere revocate con tutte le universali eccezioni.

E tutte queste cose promisero ecc.

E considerando tutte le cose predette ecc.

Giurarono due volte le dette donne ecc.

Onde ecc.

Testimoni: Vincenzo Lo Nobili, Rev.^{do} sac. D. Francesco Martorana, e D.re in ambe le leggi D. Vito Cappello.

Io D. Vito Cappello, a nome e per parte delle dette persone ratificanti coi detti nomi e per parte della detta Antonina Lo Burgio donante, analfabeti, e per loro ordine, confermo come sopra.

4. "Regole per l'Esercizio della Buona Morte da farsi nella Casa delle Reparate dalle Donne di questa Città d'Alcamo" (29 aprile 1769)

(Art. 1. Elezione della Superiora)

Perché il fervore delle Sig.re Donne e la necessità dell'Esercizio della buona morte ci fa sperare sussistenza perpetua ed accrescimento, acciò si procedesse in tutto con metodo e regolamento, si ha stimato formarne le Regole e Capitoli per l'elezione della Superiora ed altre Officiali, per ognuna esercitarsi nel proprio impiego.

Una sarà dunque la Superiora che reggerà tutto da sé, e per mezzo delle Subalterne, e queste saranno una Camerlenga; una che avrà cura di leggere; due Zelanti; una Depositaria, e due Custodi, (*le*) quali costituiranno la Consulta, per determinare le cose spettanti all'adunanza.

Il governo della Superiora durerà un anno, dovendosi eleggere il primo Venerdì di Marzo con voto,

che porteranno in una Schedola tutte le Consorelle, col nome di quella che vorranno eletta, e chi non sà scrivere, potrà farselo scrivere d'altri; basta che si portassero di propria mano al Direttore (*spirituale*), il quale farà osservare le Schedule consegnate a due Sacerdoti Confessori, approvati per Monasterij, che porterà seco, e questi noteranno il nome che troveranno scritto, tirando la linea colle barrette per sommarsi li Voti, e chi ne avrà più, sarà la Superiora; e trovandosi equalità, si faranno le polize, e chi uscirà a sorte, sarà l'eletta, (*la*) quale si pubblicherà dal Direttore, e si metterà allora in possesso, leggendo la formola della preghiera breve, descritta qui sotto. Questa Superiora si unirà colla Superiora passata, e tutte due unite eliggeranno le altre Officiali, cioè Camerlenga, Zelanti, Leggente, Depositaria e Custodi.

Nell'elezione della Superiora si abbia sempre riguardo ad eleggere una fervorosa e prudente e che sia matura d'età, proibendosi espressamente di poter eleggere soggetto che non avesse compito l'anni quaranta d'età, e se venisse eletta persona, che non avesse compito l'età sudetta, s'intenda sospesa; anzi (*di*) chi votasse in persona mancante in detta età, la schedola si laceri, e si abbia come non fatta, ed in pena la votante per quell'anno non possa più votare.

(Art. 2. Della Camerlenga)

La carica della Camerlenga si è di provvedere il vitto per le conferenze mensali, restando in sua cura di esiggere tarì uno per ogn'una che si ritirerà in quel mese, e tutto quello che resterà dovrà passarlo in conto in potere della Depositaria, (*la*) quale dovrà tenerne conto per spendersi nelle occorrenze che stimerà tutta la Consulta.

(Art. 3. Delle Zelanti)

Le Zelanti avranno cura particolare di fare osservare le Regole ed il silenzio nel Ritiro, invigilando sopra l'andamenti di tutte le Consorelle, anche nella Città, per correggerle ed ammonirle con garbo e carità per il soverchio lusso o per le conversazioni improprie, che potessero offendere l'occhio di chi le veda.

(Art. 4. Della Leggente)

Chi sarà destinata per la lettura, si provvederà di libri attinenti alla buona morte, per trovarseli pronti nel giorno del Ritiro, siccome avrà cura di leggere in ogni mese le presenti Regole, o qualche Capitolo di esse.

(Art. 5. Delle Custodi)

Le Custodi hanno la cura degli Angeli in avvisare le Consorelle per trovarsi pronte nel giorno ed ora del Ritiro, siccome d'avvisare, quando si trovasse qualche Consorella inferma, per farci le visite e per radunarle nel tempo dell'Agonia, all'oggetto di dare tutte unite la Santa Comunione e recitare le preci per la raccomandazione dell'Anima (*a Dio*).

(Art. 6. Doveri delle Consorelle)

Chi mancasse per tre mesi a venire nel ritiro senza necessità, sarà avvisata da dette Custodi, e se trascurasse a venire la quarta volta senza necessità, si abbia per cancellata. Chiunque Persona

sarà ammessa a questo Santo Esercizio, dovrà portare tre oncie di cera ogn'anno per l'esposizione del Venerabile, e tarì uno, per ogni volta che verrà nel Ritiro mensale, per il mantenimento e cibi di quel giorno; deve di più portare la Corona di spine, libbano e disciplina di corda per proprio uso.

Morta che sarà qualche Sorella, se li faran celebrare alcune Messe corrispondenti alla somma che si troverà cumulata presso la Depositaria, secondo la prudenza e determinazioni della Consulta, oltre la Messa che dovrà farle celebrare ogni Consorella.

La cura della Festività di Nostra Signora Addolorata dovrà imprenderla per quell'anno la Superiora colle Zelanti; possono però commetterla ad altre persone a loro benviste.

Capitoli per l'Esercizio della Buona Morte da farsi nella Casa delle Repairate dalle Donne di questa Città d'Alcamo

La Provvidenza di Dio, che non lascia in ogni tempo di diffondere sopra di noi gli atti di sua infinita misericordia, ha ispirato in questi tempi alle Signore Donne di questa Città, dopo il fervore di Spirito concepito nel di loro ritiramento nel Conservatorio delle Repairate per occuparsi nell'Esercizij Spirituali di S. Ignazio nello spazio di dieci giorni, reiterare detto ritiramento per un giorno in ogni mese, all'oggetto di apparecchiarsi alla morte, e sortirla bene, quando infallibilmente dovrà venire, e, per ciò fare, si hanno prescritto alcune regole d'osservarsi per propria divozione, adattate alle circostanze de' tempi e del luogo.

Non si prescrive numero prefisso di quelle che vorranno ascrivere a tale divoto e necessario esercizio né qualità di stato (*sociale*) e nascita, sendo l'anima di tutte (*quelle*) che si pretende salvare preziosissima; è giusto però che non eccedesse il numero di quaranta per la capacità del luogo e per non apportare confusione la moltitudine delle persone, siccome dovrà procurarsi che sieno persone Civili, ne' quali d'ordinario suole trovarsi maggiore prudenza e più onorata condotta; si possono nondimeno accettare Donne di qualunque grado, stato e condizione, massimamente se si conoscono bisognose d'aggiuti spirituali.

Si eliggeranno tra loro un Capo seu Superiora, sotto la cui disciplina ed ubbidienza dovranno stare in quella giornata, e tale Superiora ha libertà di corregerle, ammonirle e penitenziarle, se sarà di bisogno.

Il giorno per tale ritiramento si assegna, per ordinario, il primo Venerdì di ogni mese, e, quando questo sarà impedito, qualch'altro giorno benvisto a chi ne ha la cura; basta che in ogni mese si verificasse il ritiramento. Nel giorno precedente al ritiro, si figurerà ogn'una che gli viene intimata la morte (Dispone domui tuae, quia morieris et non vives). "Apparecchiatevi ché già è venuta l'ora di vostra morte": tale avviso sarà certamente dato a cadauna o da parenti o da qualche amica persona, se Dio non vorrà farla morire repentinamente; e così per ogni conto, dovrà ogni mente sana apparecchiarsi con la possibile diligenza; e però, lasciando ogni sollecitudine mondana, della quale dovrà spogliarsi, deve unicamente vacare (*ossia dedicarsi*) all'aggiusto delle cose dell'Anima con una buona confessione, figurandosi che sia l'ultima, e che non li resti altro tempo se non quel giorno, e procurerà in esso di non ingerirsi nelle cose della (*sua*) Casa, ma (*che*) stasse col possibile ritiramento, pensando solo che dovrà morire.

Con tal pensiero nella notte, l'indimane a buon'ora procurerà d'alzarsi e portarsi nel Conservatorio, che starà aperto sino a quell'ora che si descriverà sotto, secondo la varietà de' tempi, dove si faranno l'infrascritti esercizi; entrando dunque si piglierà la pace con tutte le sorelle, che ivi si troveranno, e fatta la visita al Divinissimo Sacramento, faranno un atto di rassegnazione del proprio cuore, di tutte le azioni, penitenze e tutte le opere di quel giorno a Dio, unendoli colli meriti del

Sangue prezioso di nostro Signore e della Beatissima Vergine, per impetrare una buona e santa morte, e poi si apparecchieranno per ricevere la Sagra Comunione, pensando che sia l'ultima, e che la ricevano in forma di Viatico.

Fratanto, venendo il Padre Direttore in Chiesa, si darà dall'istesso la meditazione a porte chiuse, potendo unicamente restare in Chiesa uno o più Sacerdoti, e non altri, e finita la meditazione col l'orazione, si esonerà il Santissimo Sacramento, e si dirà la Messa, dove tutti si comunicheranno e, nel rendimento di grazie, pregheranno con particolarità per quell'anima che dovrà prima passare all'Eternità, e riceveranno la benedizione del Signore.

Dopo si darà il Segno della Tavola, dove si mangerà parcamente e di magro, con una sola minestra e un potaggio (*ossia bevanda*), lasciando ogn'uno nella libertà di mortificarsi anche col digiuno, (*cioè a*) pane ed acqua, secondo la licenza che ne avrà ottenuta dal Padre Spirituale. Nel Conservatorio si osserverà perfetto silenzio, tenendo chiuse l'aperture per non svagarsi li sensi dall'importante pensiero della Morte.

Potranno le Ritirate, per il passaggio del pasto, riposare per un'ora dopo la tavola, (*la*) quale terminata, si anderà nel Coretto per recitare la terza parte del Santissimo Rosario; (*il*) quale finito, si scenderà nella Sagristia a due a due con modestia, dove troveranno un piccolo catafalco con disopra a muro una Croce ed una lampana, o candela, accesa, e sopra detto catafalco ritroveranno le robbe di quella che per detto giorno uscirà a sorte, come si dirà in appresso, per apparecchiarsi con ispezialità alla morte.

Tali robbe saranno quelle che si prefiggerà ogn'una che dovrà mettersi alla morte, e specialmente quel velo, con cui sarà coverta la faccia, e stese si faranno trovare (*le robbe*) sopra il catafalco, innanzi il quale tutte si ginocchieranno e diranno le Litanie delli Santi e le preghiere descritte nel libretto per la raccomandazione dell'anima, e quella che sarà uscita a sorte si metterà più da presso il catafalco, pensando che così un giorno dovrà trovarsi.

Finite le preci, si farà la lettura di un libro Spirituale attinente alla morte, secondo l'indirizzo del Direttore. All'ora vent'una si darà la meditazione, e terminerà coll'orazione e disciplina; e, finita, si uscirà a sorte il nome di quella che dovrà prepararsi con spezialità per il mese venturo, epperò si dovranno trovare in una bussola (*ossia scatolo*) li nomi di tutte; che se, per accidente, (*una sorteggiata*) sarà impedita a venire per la conferenza mensale, dalla Superiore si sostituirà con un'altra, e, quando uscirà il suo nome, subintrerà quella che fu impedita.

Si avverte che di quanto si pratticherà di spirituali esercizij, mortificazioni e penitenze, che si faranno nel tempo del Ritiro, dovrà tenersi segreto e non (*si dovrà*) parlarne con altri, se non fosse Superiore che volesse saperlo. Entrate che saranno nel Conservatorio, si chiuderà la porta, né potranno le Ritirate, per qualunque motivo, affacciarsi alle grade.

Restano in obbligo l'ascritte a questo Esercizio, nell'agonia di qualche Consorella, radunarsi, fare esponere il Santissimo Sacramento, e recitare le preci per la raccomandazione di quell'anima (a Dio) e farsi la Santa Comunione, e dopo morta, farci celebrare una Messa per ogn'una, ed applicarci l'esercizi spirituali d'un mese, recitandoci ogni giorno la terza parte del Santissimo Rosario. E perché, per sortire una buona morte, giova molto la protezione di Maria Santissima, di cui contemplandone i dolori nell'acerbissima Passione ed Agonia del Figlio, di facile può compromettersi ogni Anima compassione ed assistenza nel doloroso passaggio, perciò se ne incarica la divozione, portandone ogn'una in memoria l'abitino e cooperandosi per la celebrazione della sua Festa nella propria Cappella di Santa Oliva, a tenore del laudevole uso che hanno pratticato.

Michael (*Scavo*) Episcopus.

Nos, S. T. D. Antoninus Alfano (...), Ill.^{mo} ac Rev.^{mo} Domini Michaelis Scavo Mazariensis Episcopi in hac parte delegatus (...), supradicta Capitula erecta laudamus, approbamus et confirmamus, a prima linea usque ad ultimam, et de verbo ad verbum prout jacent, reservata dicto Ill.^{mo} et Rev.^{mo} D.^{no} Episcopo et successoribus suis facultate eis addendi et minuendi semper et quodcumque.
Data Alcamì die 29 Aprilis 1769.

(...). Parochus (Antoninus) Alfano, Vicarius Foraneus.

(Dagli atti della Curia foranea giurisdizionale relativi all'anno indizionale 1768-69)

5.-13. Otto documenti sull'uscita dal monastero, concessa a una suora benedettina, col drastico divieto d'intervenire a spettacoli teatrali (1771)

Nella mia opera I giardini di Adone (Trapani, 1992, pp. 362-66) ho esposto norme di sinodi diocesani mazaresi, riguardanti i monasteri in generale (e quelli di riparate in particolare), tra cui le norme sul divieto per le monache di eseguire (o intervenire a) spettacoli teatrali.

Il sinodo del 1584 prescriveva per le monache: "Non eseguano in alcun modo rappresentazioni o azioni teatrali profane con abito secolare, neppure in tempo di carnevale. Questo comportamento è da secolari, e non si addice a serve di Dio". Lo stesso sinodo condannava "le turpi rappresentazioni delle commedie" e vietava di assistervi a gente di chiesa. Per essa il sinodo del 1609 tornò a vietare l'intervento "a rappresentazioni teatrali, commedie e altri vani e profani spettacoli". Il divieto di assistere a "profani spettacoli e impudiche rappresentazioni" fu ribadito nei sinodi dal 1641 al 1735.

Di quel divieto ho tratto singolare conferma dal carteggio relativo a una suora della Badia nuova di Alcamo, benedettina come quelle dell'Angelo Custode. Per il notevole interesse storico, pubblico, nelle parti essenziali, gl'inediti documenti da me trovati tra i superstiti nell'archivio della Curia Foranea presso la Basilica "S. Maria Assunta".

A) Lettera della baronessa Margherita Fraccia al vescovo di Mazara

Nel giugno 1771 la baronessa Margherita Fraccia invia questa petizione al vescovo di Mazara:

"Eccellenza Reverendissima,

La Baronessa D.^a Margherita Fraccia, della Città di Alcamo, umilmente espone a V. E. Rev.^{mo} come una delle tre sue figlie monache professe nel Monastero della Badia Nuova di detta Città, chiamata Giuseppa Aloisia, per i scrupoli da cui è stata da molti anni vessata, è ridotta in istato pericolosissimo di perdere affatto il cervello ed anche la vita; per la qual cosa prega la paterna bontà di V. E. Rev.^{mo} a volerle accordare la facoltà di poterla trattenere seco in casa, sinché il Signore si compiacia di restituirle la perduta salute; lo che riceverà a grazia particolare".

B) Lettera del vescovo al vicario foraneo di Alcamo

Da Palermo il 4 luglio 1771 il vescovo di Mazara, Michele Scavo, così scrive al vicario foraneo di Alcamo, allegando l'istanza della baronessa:

"Ill.mo Sig.^r Vicario Foraneo,

Esamini con esattezza le circostanze della Ricorrente e, fatto serio congresso co' Medici, ci dica il Suo parere, se meritar possa per grazia ciò che domanda”.

C) Risposta del vicario foraneo al vescovo

Il “D.^o Antonino Alfano, Parroco (della chiesa di S. Paolo e) Vicario Foraneo” risponde al vescovo:

“Eccellenza Reverendissima,
in osservanza al surriferito venerato decreto dell’Ecc. V. Rev.^{ma}, mi do l’onore di sommetterle che, avendo esattamente ed individualmente esaminato le circostanze tutte per rapporto alla domanda della Moniale Donna Giuseppa Aloisia Fraccia in questo suo Monastero di S. Francesco di Paola, e tenuto insieme un serio congresso (*ossia consulto*) co’ Medici, del quale ne ho ricercato, col loro parere, le annesse fedi, uniformandomi a’ di loro sentimenti, sono di parere che meritar possa l’oratrice la grazia che domanda, qualora sarà così dell’aggrado dell’Ecc. V. R.^{ma}”.

D) - E) - F) Tre fedi mediche allegate alla lettera del vicario foraneo al vescovo

Ecco, in sintesi quanto attestano le tre “fedi mediche” (ossia certificati medici), allegate dal vicario foraneo Alfano nella citata lettera al vescovo Scavo:

Con “fede” del 14 luglio 1771, il Dr. Sebastiano Felice Santoro, “Protomedico e Medico Ordinario del Monastero di S. Francesco di Paola”, suggerisce per la moniale Giuseppa Aloisia Fraccia “una pronta mutazione del clima ed un più libero aere”.

Con altra “fede” del 15 luglio, il Dr. Gaspare Maria Fontana, “Professore in Filosofia e Medicina” attesta che, avendo assistito “per il corso d’anni cinque in qua, la Ill.ma Sig.ra D. Giuseppa Aloisia Fraccia, Religiosa Professa del Monastero suddetto, di anni 30 all’incirca”, ha riscontrato che essa “è affetta da aberramento dalla retta ragione”, e consiglia “un aere più libero ed un genere di vita del tutto diverso” da quello della clausura.

In un elaborato latino, il Dr. Giuseppe Catanese, di Palermo, con fede del 12 agosto, attesta che la paziente Donna Giuseppa Aloisia Fraccia ha asma convulsivo, “sicché altro non sembra rimanere, se non il cambiar aria e respirarne una migliore ed esercitare il moto muscolare con il viaggiare su carrozze e lettighe e con l’andare a cavallo”.

G) Lettera del vescovo al vicario foraneo

Con lettera del 14 agosto, da Palermo, il vescovo Scavo risponde al vicario foraneo Alfano:

Avendo ritenuto che “sia affatto necessario” che Donna Giuseppa Aloisia Fraccia “colle dovute cautele faccia una mutazione d’aria”, delibera che possa uscire dal Monastero (ma frattanto si ricorra alla Santa Sede, per la dispensa) “colle condizioni e cautele ben note, solite accordarsi dalla Corte metropolitana di Palermo e da Mons.^r Arcivescovo di essa”.

H) Lettera di D. Nicolò Ciafaglione al vicario foraneo

Da Palermo il 23 agosto 1771 D. Nicolò Ciafaglione¹, richiesto dal vicario foraneo – “per via di lettera (inviata) dalla Sig.ra Baronessa Fraccia”, dal Ciafaglione chiamata “mia cugina” – di “vo-

ler essere informata intorno alle condizioni e cautele che si adoperano da questa Arcivescovile Corte di Palermo nell'uscir qualche Moniale dal Monastero, a cagione di malattia", lo informa di averne "prese sincere informazioni". E scrive all'Alfano:

"Vostra Signoria Ill.^{ma} adempie le ricevute cautele e condizioni, consegnando la Moniale alla Madre o, in mancanza di essa, ad una degna Matrona, alla quale incaricherà di *non condurla a Ridotti², Comedie e pubblici Spettacoli*, che vegli alla sua custodia e non permetta che, uscendo, o in città o in villa, vada sola, senza venire accompagnata o dalla Madre o da una stretta Parente o da Fratelli".

¹ Nicolò Maria Ciafaglione nacque ad Alcamo il 22 agosto 1716 dal duca di Villabona, Ignazio Antonio, e dalla baronessa Flavia Fraccia. Fu inquisitore consultore del Tribunale del Sant'Uffizio e vicario generale della diocesi di Monreale. Il 20 marzo 1779 fu nominato da papa Pio VI arcivescovo di Messina, e qui morì il 31 marzo 1789.

² Il ridotto è la sala nella quale, in un teatro, s'intrattengono gli spettatori nell'intervallo tra un atto e l'altro, oppure un teatro minore annesso a uno maggiore.

14. Richiesta del cappellano del Reclusorio per ottenere l'altare privilegiato perpetuo

Beatissimo Padre,

Il Sacerdote Francesco Triolo, Cappellano del Reclusorio, e Orfanotrofio, delle Riparate di Alcamo, Diocesi di Mazara, supplica umilmente la Santità Vostra a volersi degnare di dichiarare privilegiato quotidiano perpetuo l'Altare ove si conserva il SS.^{mo} Sacramento nella Chiesa del detto Orfanotrofio sotto il titolo dell'Angelo Custode, nella quale non vi è altro Altare decorato.

15. Concessione pontificia dell'altare privilegiato perpetuo (4 aprile 1827)

Ex Audientia Sanctissimi.

Dominus Dominus Noster Leo P. P. XII. In supraenunciata Ecclesia benigne declaravit privilegium quotidianum Altare, de quo sic precibus pro Missis, quae in eodem, a quocumque Sacerdote, sive Saeculari seu Regulari, in suffragium Fidelium defunctorum celebrabuntur, dummodo tamen in ipsa Ecclesia nullum aliud Altare simili Indulto iam decoratum existat. Praesenti in perpetuo valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiarum, die 4 Aprilis 1827.

Rev. Can. Urbini Praefectus.

16. Richiesta della badessa del Reclusorio per ottenere l'indulgenza plenaria nei giorni 21 marzo, 13 agosto e 2 ottobre di ogni anno

Beatissimo Padre,

Suor Maria Benedetta Leonarda Impellizzeri, Religiosa dell'Ordine di S. Benedetto, badessa nel Reclusorio de' Riparati in Alcamo, Diocesi di Mazara, prostesa a' piedi della S. V., espone che nella chiesa di detto Reclusorio si celebrano, con devota solennità e molto concorso de' fedeli, le seguenti feste, cioè: nel giorno 21 Marzo la *festa del suo Patriarca S. Benedetto*; nel giorno 13 Agosto il *Transito della Beatissima Vergine Maria*; e nel giorno 2 Ottobre la *festa dell'Angelo Custode*. Quindi, ad accrescere la divozione de' fedeli verso i sopra riferiti Santi, supplica la S. V. a benigna-

mente degnarsi concedere Indulgenza plenaria a tutti quelli che visiteranno la surriferita Chiesa ne' giorni sudetti.

17. Concessione pontificia dell'indulgenza plenaria richiesta (7 maggio 1844)

Ex Audentia Sanctissimi.

Dominus Dominus Noster Gregorius P. P. XVI. Omnibus utriusque sexus fidelibus vere poenitentibus, confessis ac Sacra Communionem refectis, supraenuniatam Ecclesiam in festis, de quibus in precibus, devote visitantibus ibique per aliquod temporis spatium juxta Mentem Sanctitatis Suae orantibus Plenariam Indulgentiam, incipiendam a primis Vesperis usque ad illorum dierum solis occasum, benigne in perpetuum concessit absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiarum, die 7 maij 1844.

Gabriel Cardinalis Ferretti Praefectus. Jacobus Gallo Secretarius.
(Visto in S. Visita, Alcamo 27 Giugno 1917).

18. Verbale con cui gli amministratori del Reclusorio deliberano la nomina ad abbadessa di suor Maria Saveria Fundarò (24 aprile 1849)

“Oggi in Alcamo li 24 Aprile 1800 quarantanove.

Nella stanza delle sessioni nel ven.^{le} Reclusorio dell'Angelo Custode si sono riuniti i Signori Canonico D. Giuseppe Provenzano, D. Stefano Chiarelli e D.^r D.^a Paolo Polizzi, quali Amministratori del detto Reclusorio, assistiti dal Segretario Contabile D. Clemente Tobia, onde procedere all'atto di elezione della nuova Abbadessa del Reclusorio stesso.

Considerando che l'attuale Abbadessa Suor Maria Crocifissa Cavarretta ha esercitato questa carica con lodevole zelo per lo corso di anni sei, e che ragion vuole che deponga queste funzioni;

Ritenendo ragionevoli le istanze fatte dalla stessa Sig.^a Cavarretta, onde venire oramai esonerata della carica di Abbadessa, che ha esercitato con felice successo:

Visto l'articolo 46, numero 5° delle Istruzioni de' 20 Maggio 1820 per l'Amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza e de' Luoghi pii laicali del Regno, chiamati in osservanza dall'augusto nostro Parlamento del Regno di Sicilia, il quale articolo attribuisce agli Amministratori la nomina delle Superiori e delle Impiegate al reggime interno de' Reclusori:

Deliberano

1°) di esonerarsi dalla carica di Abbadessa la Signora Suora Maria Crocifissa Cavarretta;

2°) di eleggere la Signora Suora Maria Saveria Fundarò Abbadessa del Reclusorio dell'Angelo Custode; la quale eserciterà questa carica per lo corso di anni tre, cursuri dal giorno di oggi.

Fatto, deliberato e pubblicato alla presenza delle Oblate oggi giorno, mese ed anno come sopra.

Gli Amministratori

Can. Giuseppe Provenzano

Paolo Polizzi

Stefano Chiarelli.

Il Segretario Contabile

Clemente Tobia”.